

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 17 marzo 1986

Norme per l'adeguamento dell'assegno di cura degli invalidi per servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, comprendente « provvidenze per gli invalidi per servizio e per loro congiunti » venne disposta a decorrere dal 1° gennaio 1965 la concessione « a favore di titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, un assegno di cura nella misura di lire 96 000 annue per le infermità ascrivibili alla seconda, terza, quarta e quinta categoria e di lire 48 000 annue per le infermità ascrivibili alla sesta, settima e ottava categoria ».

Dal 1965 l'assegno di cura di cui sopra non ha subito variazioni, né ci si è mai preoccupati di revisionare gli importi se non altro per il loro opportuno adeguamento alla persistente svalutazione

della lira ed ai continui aumenti delle spese di cura assolutamente indispensabili per tale tipo di infermità, anche per evitare possibilità di un loro aggravamento.

Si rende quindi doveroso ed indispensabile da parte dello Stato procedere ad una adeguata rivalutazione dell'assegno in questione onde consentire a tali invalidi di curarsi in modo decente.

Non va dimenticato l'obbligo imposto dalla nostra Costituzione di tutela della salute e l'obbligo etico-giuridico della collettività che non deve minimamente dimenticare, in ogni momento, le maggiori esigenze di coloro che per la collettività stessa si sono sacrificati fino a perdere il bene importantissimo dell'integrità fisica.

Lo Stato non deve affatto dimenticare chi si è sacrificato in servizio e per cause di esso; non deve dimenticare questi benemeriti cittadini che hanno fatto il loro dovere senza nulla chiedere e che attualmente rappresentano in Italia — è bene sottolinearlo — la « categoria » più dimenticata e sacrificata.

Occorre quindi al più presto, e con l'urgenza che il caso richiede, superare l'assurda ed ingiusta situazione protrattasi finora — e sono diciannove anni — a

causa del mancato periodico ed automatico adeguamento dell'assegno di cura.

Per questo si pone all'attenzione degli onorevoli colleghi il delicato problema e si è certi della loro adesione più completa alla proposta di un congruo adeguamento, considerata altresì l'incongruenza esistente fra gli attuali importi fermi al 1965 e che non possono non essere definiti ridicoli e offensivi per gli interessati ed il costo odierno della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Dal 1° gennaio 1986 l'assegno di cura non reversibile concesso a favore dei titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è elevato alle seguenti misure annue:

a) per le infermità ascrivibili alla seconda categoria: lire 600.000;

b) per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria: lire 480.000;

c) per le infermità ascrivibili alla sesta, settima ed ottava categoria: lire 240.000 ».

2. I benefici di cui alla presente legge sono concessi d'ufficio.